

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Deliberazione n. **113**

del. **08-02-2018**

Stipula della convenzione economica tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Ematologia e l'Università di Dresda, rappresentata dalla Fondazione GIMEMA per lo svolgimento di una sperimentazione clinica "A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and anthracycline-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia" Studio TUD APOLLO-064 - codice eudract 2015-001151-68 - Sperimentatore Principale Dott.ssa Maria Enza Mitra

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacale Sig.ra G. Scalici</p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Commissario

Dott. Fabrizio De Nicola

Nominato con D.A. n. 392/2017

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal


D.L.vo n.517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Fabrizio Di Bella

e del Direttore Sanitario Dott. Maurizio Montalbano

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Grazia Scote



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Delibera n. 113 del 08.02.2018


IL COMMISSARIO

- VISTA** La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO** Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;
- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 1149 del 21.12.2016 di rinnovo del Comitato Etico Palermo 1.
- VISTO** il verbale del Comitato Etico del 14/09/2016 n. 08/2016, di approvazione della sperimentazione clinica "A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and anthracycline-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia" Studio TUD APOLLO-064 - codice eudract 2015-001151-68;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

Di approvare la convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Ematologia e l'Università di Dresda, rappresentata dalla Fondazione GIMEMA per lo svolgimento di uno studio dal titolo: "A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



ATRA and anthracycline-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia" Studio TUD APOLLO-064 - codice eudract 2015-001151-68 - Sperimentatore Dott. Maria Enza Mitra;

A tal fine, di procedere alla stipula del relativo atto convenzionale secondo lo schema allegato alla presente deliberazione unitamente al protocollo che ne fa parte integrante.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario
Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante
Carlo Scatena

ESTREMI ESECUTIVA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>11-02-2018</i> e fino al <i>25-02-2018</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. pagine

NOTE:

CONVENZIONE

tra

L'Università di Dresda (**Technische Universität Dresden**) (in seguito definita "Sponsor") (P.I. DE233485145) con sede legale in 01062 Dresden, Germany, qui rappresentata dalla Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus, sulla base dei poteri conferiti dall'*agreement* tra lo Sponsor e la Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", (in seguito definita "Azienda Ospedaliera") con sede legale in via del Vespro, 129 – 90127 Palermo C.F. 05841790826 in persona del Commissario dott. Fabrizio De Nicola

Tutte e due insieme di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

- A) lo Sponsor intende condurre la Sperimentazione Clinica "*A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and anthracycline-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with newly diagnosed, high-risk acute promyelocytic leukemia*" - **Studio TUD-APOLLO-064 EudraCT number 2015-001151-68** secondo le modalità di cui al relativo protocollo scientifico (di seguito "Sperimentazione");
- B) Detta Sperimentazione, multicentrica, è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto dal D.M. Salute 17/12/2004;
- C) In virtù della richiamata normativa lo Sponsor ha proposto al Centro Sperimentale U.O. di Ematologia con trapianto - Centro di Riferimento Regionale per le coagulopatie rare nel bambino e nell'adulto Dipartimento Biomedico di Medicina Interna di Palermo di partecipare alla Sperimentazione, come descritta nell'indicato protocollo scientifico versione 2.0 del 16.11.2015 (Appendice 1) e tutti i successivi emendamenti;
- D) L'Azienda Ospedaliera è dotata delle necessarie strutture per l'esecuzione della parte di Sperimentazione affidatale;
- E) Lo Sperimentatore principale dr.ssa Maria Enza Mitra ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere la Sperimentazione in conformità alle norme di Buona Pratica Clinica, in particolare con l'accettazione delle procedure di verifica, audit ed ispezione;
- F) Gli sperimentatori coinvolti nello studio hanno assunto l'obbligo di condurre la Sperimentazione in conformità all'indicata normativa nonché con tutte le previsioni vigenti in materia;
- G) Il Comitato Etico del Centro Coordinatore ha rilasciato Parere Unico favorevole in data 27 novembre 2015 e successivamente in data 4 ottobre 2016;

- H)** l'AIFA ha autorizzato la Sperimentazione ai sensi del D. Lgs. 211/2003 in data 25 agosto 2015 e successivamente in data 4 novembre 2016;
- I)** Il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera ha espresso parere favorevole all'esecuzione della Sperimentazione in data 21 settembre 2016 e successivamente in data 1° febbraio 2017 e che pertanto l'Azienda Ospedaliera ha autorizzato l'esecuzione della stessa
- L)** La presente convenzione non configura alcun tipo di rapporto né di lavoro subordinato, né di lavoro autonomo con gli Sperimentatori coinvolti nella Sperimentazione, che sono e restano alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera ed hanno in essa il proprio unico referente contrattuale.
- M)** Lo Sponsor ha delegato alla Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus, come struttura di coordinamento per l'Italia, le attività regolatorie nonché la gestione dello studio di Qualità di Vita.

* * *

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Definizioni)

Centro Sperimentale: Luogo/luoghi dove vengono effettivamente condotte le attività collegate allo studio.

Paziente: un individuo che partecipa ad uno studio clinico secondo quanto riportato nel protocollo scientifico solo dopo aver sottoscritto il modulo di consenso informato.

Sperimentazione Clinica: una Sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto in Sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto in Sperimentazione; e/o studiare l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l'eliminazione di un prodotto in Sperimentazione con l'obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia.

Sperimentatore Principale: la persona responsabile della conduzione dello studio clinico presso un Centro Sperimentale.

Trattamento dati: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Titolare del Trattamento dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile del Trattamento dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Monitor: il soggetto responsabile dell'attività di Monitoraggio intesa come la supervisione dell'andamento di uno studio clinico per garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), della GCP e delle disposizioni normative applicabili.

Protocollo scientifico: il documento che descrive l'obiettivo, la progettazione, la metodologia, le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno studio. Il termine protocollo indica sia il protocollo che i suoi emendamenti.

Schede Raccolta Dati: un documento su supporto elettronico progettato per registrare tutte le informazioni richieste dal protocollo relativamente a ciascun partecipante allo studio.

Farmaco sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure qualora venga utilizzato per un'indicazione diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.

Comitato Etico: una struttura indipendente costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione.

Autorità Competente: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Writing committee: un comitato costituito da medici afferenti alla Fondazione, responsabili di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte ad uno studio clinico, attraverso l'approvazione e la revisione costante del protocollo dello studio e dei suoi emendamenti, oltre che dei metodi e del materiale da utilizzare per ottenere e documentare il consenso informato dei soggetti coinvolti nello studio.

Normativa di riferimento: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, D.M. Salute 15/07/1997, D. Lgs. 24/06/2003, D. Lgs. 30/06/2003, D.M. Salute 17/12/2004, D.M. Salute 21/12/2007, Determina AIFA 20/03/2008, Deliberazione Garante Privacy 24/07/2008, D.M. Salute 14/07/2009, D.M. Salute 08/02/2013 e s.m.i.

**Art. 3
(Incarico)**

Lo Sponsor affida all'Azienda Ospedaliera, che accetta, l'esecuzione dello studio clinico in premessa, per la parte di propria competenza.

**Art. 4
(Arruolamento)**

1. Presso il Centro Sperimentale dell'Azienda Ospedaliera saranno arruolati indicativamente due pazienti, salva la facoltà di arruolare più o meno pazienti trattandosi di Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo. Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti dal Protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio. Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti in Italia, sarà di n. 44 pazienti.

2. La Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus, autorizzata dallo Sponsor comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore principale la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto o per scadenza dei tempi previsti e lo Sperimentatore principale sarà quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.

3. Sarà cura dell'Azienda Ospedaliera tramite lo Sperimentatore Principale, o una persona da lui delegata, provvedere all'inserimento dei dati in una scheda raccolta dati entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla visita del paziente dello studio. Anche alle domande rivolte allo Sponsor sarà risposto entro cinque (5) giorni lavorativi

**Art. 5
(Decorrenza e durata)**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari al tempo necessario al completamento della Sperimentazione stessa, come stimata nel protocollo scientifico o come successivamente accertata.

Art. 6
(Dati personali e titolare del trattamento)

1. Con riferimento al trattamento dati personali e sensibili dei pazienti, le Parti prendono atto e dichiarano di adeguarsi al D. Lgs. 196/2003 ed alle *"Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali"* emanate dal Garante in data 24.07.2008 (pubblicate, in G.U. n. 190 del 14.08.2008). Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria competenza, rivestirà la natura di titolare del trattamento e segnatamente:

- a) Titolare del trattamento dei suddetti sarà l'Azienda Ospedaliera, che compirà ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore principale, nominato Responsabile del trattamento, in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati (art. 29 D. Lgs. 196/2003);
- b) Parimenti, Titolare del trattamento sarà lo Sponsor, nell'ambito dei trattamenti che competono.

2. Lo Sponsor non avrà accesso ai dati di cui al precedente comma 1, atteso che tutte le informazioni saranno rese allo stesso in forma anonima, senza possibilità alcuna di risalire all'identità del paziente salvo le ipotesi specifiche in cui si renda necessario per gli stessi procedere, direttamente o tramite monitor esterno o tramite auditor, alla verifica dei dati.

Art.7
(Esecuzione della Sperimentazione)

1. La Sperimentazione dovrà essere condotta in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia in conformità al protocollo scientifico.

2. Ai fini dell'esecuzione della Sperimentazione, lo Sponsor si impegna a fornire gratuitamente le schede per la raccolta dei dati, nonché ove previsto, il farmaco sperimentale Triossido d'Arsenico etichettato secondo le indicazioni di legge.

3. L'Azienda Ospedaliera utilizzerà il farmaco indicato esclusivamente ai fini della Sperimentazione. Se necessario (scadenza, anomalie, richiamo di un lotto, etc.) e per qualsivoglia prodotto non utilizzato alla fine dello studio, la farmacia continuerà a conservare il farmaco. Il farmaco sarà recuperato da TEVA dopo aver ricevuto richiesta dalla Clinical Trial Unit dello Sponsor e sarà distrutto con procedura centralizzata. La farmacia (o la struttura preposta) dell'Azienda Ospedaliera assicura l'idonea conservazione dei prodotti da sperimentare adottando tutte le necessarie misure, inclusa l'opportuna contabilità e documentazione del farmaco.

4. L'Azienda Ospedaliera s'impegna ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.

5. L'Azienda Ospedaliera si obbliga a tenere informati costantemente lo Sponsor e il Comitato Etico sull'andamento della sperimentazione, in particolare per quanto concerne l'eventuale verificarsi di eventi avversi gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione del farmaco sperimentale.

Gli eventi avversi gravi, le gravidanze e le relative query devono essere riportati immediatamente al safety desk dello Sponsor. Allo sperimentatore si richiede di inviare la notifica allo Sponsor usando il SAE form tramite fax o email.

APOLLO-Safety Desk
SAL-Study office
Fetscherstr. 74
01307 Dresden
email: Safety-MK1@uniklinikum-dresden.de
fax: +49 351 458 88 83518
phone: +49 351 458 5198

6. La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell'Azienda Ospedaliera dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa di riferimento, compresa l'archiviazione per dieci (10) anni.

Art.8

(Ambito di comunicazione dei dati)

1. L'Azienda Ospedaliera, nella persona dello Sperimentatore principale e dei suoi collaboratori, si impegna a non divulgare a terzi, non autorizzati per iscritto dallo Sponsor, salvo quanto specificato nel comma successivo, i risultati ottenuti nel corso della sperimentazione ed ogni altra informazione correlata alla Sperimentazione.

2. La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Lo Sponsor, tramite la Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus, notificherà una sintesi dei dati della Sperimentazione tramite l'Osservatorio delle Sperimentazioni cliniche di AIFA.

3. La pubblicazione da parte dello Sperimentatore principale potrà avvenire solo dopo la pubblicazione principale, secondo quanto definito nel protocollo scientifico approvato dal Comitato Etico e dall'Autorità Competente, effettuata dai membri del *Writing Committee*, o da terzo da questi designato.

4. Al solo fine di proteggere eventuali informazioni riservate, ma soprattutto di garantire una corretta esposizione e divulgazione dei risultati della Sperimentazione – che possono essere “falsati” in analisi condotte su gruppi parziali di casi appartenenti ad un singolo Centro Sperimentale, spesso non sufficienti a garantire una corretta analisi statistica secondo quanto previsto dal protocollo - lo Sperimentatore Principale dovrà inviare il manoscritto allo Sponsor prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Lo Sponsor avrà 60 giorni (silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche. In tal caso, lo Sperimentatore principale sarà tenuto comunque a riportare modifiche e integrazioni apportate dallo Sponsor laddove i dati del primo siano incoerenti con l'andamento generale dello studio. Le Parti provvederanno a citare il contributo fornito nelle rispettive pubblicazioni.

Art.9

(Responsabilità civile ed Assicurazione)

Lo Sponsor dichiara di essere munito di idonea polizza assicurativa ai sensi del D.M. 14.7.2009.

Art. 10
(Risoluzione e recesso)

1. Qualora una delle Parti si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., la presente convenzione s'intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

2. Lo Sponsor, laddove venga meno l'interesse scientifico alla prosecuzione dello studio, potrà recedere dalla presente convenzione prima della scadenza mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima.

3. Resta inteso che in tutte le ipotesi di cessazione anticipata della presente convenzione, le Parti si impegnano fin d'ora a garantire che tutti i pazienti già arruolati possano correttamente completare la loro cura secondo quanto previsto dal Protocollo, senza alcun pregiudizio alla loro salute.

Art. 11
(Proprietà dei dati e dei risultati)

Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà dello Sponsor.

Art.12
(Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto, previo accordo tra le Parti contraenti.

Art.13
(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso effettuata a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

Art. 14
(Disciplina applicabile e foro competente)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il rapporto fra le Parti è disciplinato dal codice civile italiano.

2. Il Foro competente in via esclusiva a giudicare eventuali controversie è quello di Palermo.

Art. 15
(Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile)

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente atto viene firmato dalle Parti contraenti e sottoscritto per consenso dallo Sperimentatore Principale.

Letto, confermato e sottoscritto.

(città) PALERMO . 08-02-18

IL COMMISSARIO
dell'Azienda Ospedaliera
(Dott. Fabrizio De Nicola)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Fondazione GIMEMA
Franco Mandelli Onlus
Prof. Franco Mandelli

LO SPERIMENTATORE PRINCIPALE
dell'Azienda Ospedaliera
dr.ssa Maria Enza Mitra



FONDAZIONE
GIMEMA
Gruppo Italiano Associazioni
Ematologiche dell'Adulto
IL VICEPRESIDENTE
Prof. Sergio Amadori